



Bruxelles, 6.1.2017
COM(2016) 833 final

2016/0417 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2013/677/UE, che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 settembre 2016, il Granducato di Lussemburgo ha chiesto l'autorizzazione di continuare a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è inferiore a una certa soglia e di aumentare tale soglia da 25 000 EUR a 30 000 EUR. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 4 ottobre 2016, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera del 5 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Questa misura è stata inizialmente introdotta in conformità alle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio². Tuttavia gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà prevista da tale disposizione hanno potuto concedere in seguito una franchigia d'imposta, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 77/388/CEE, divenuto ora il primo comma dell'articolo 285 della direttiva IVA, soltanto ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale. Ai sensi dell'articolo 285, secondo comma, della direttiva IVA, tali Stati membri possono anche concedere una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.

Fino alla fine del 2012 il Granducato di Lussemburgo esonerava dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superava i 10 000 EUR. Il Granducato di Lussemburgo ha inoltre comunicato alla Commissione che si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 285, secondo comma, della direttiva IVA in quanto ha concesso una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo era compreso tra 10 000 EUR e 25 000 EUR.

L'applicazione dell'aumento della soglia di esenzione era opportuno per semplificare il sistema dell'IVA per le piccole imprese, riducendo notevolmente gli oneri a carico delle imprese ammissibili al regime, liberandole così da molti degli obblighi in materia di IVA previsti dalle normali disposizioni IVA. Il Granducato di Lussemburgo ha quindi chiesto e ottenuto una deroga al fine di applicare una soglia di volume di affari di 25 000 EUR per quanto riguarda il regime di esenzione per le piccole imprese, abolendo nel contempo l'applicazione della riduzione decrescente dell'imposta.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

Tale deroga è stata autorizzata con decisione del Consiglio 2013/677/UE³ fino al 31 dicembre 2016.

Al fine di mantenerne il valore in termini reali e, pertanto, di continuare a beneficiare appieno dell'effetto di semplificazione nel tempo, il Granducato di Lussemburgo chiede anche l'autorizzazione di rivedere al rialzo la soglia attuale secondo un sistema di indicizzazione.

Pertanto il Granducato di Lussemburgo ha chiesto ora che la misura sia prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2017 e inoltre che la soglia massima di esenzione autorizzata sia aumentata fino a un volume di affari annuo di 30 000 EUR.

Secondo le autorità lussemburghesi, ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA, la misura speciale richiesta influirebbe soltanto in maniera trascurabile sull'importo complessivo del gettito IVA riscosso nella fase del consumo finale (non più dello 0,12%). Con la presente domanda, il Granducato di Lussemburgo intende semplificare gli oneri gravanti sulle imprese e stimolare lo sviluppo di tali piccole imprese. Il Granducato di Lussemburgo intende nel contempo ridurre l'onere per l'amministrazione tributaria, limitando la necessità di controlli sui soggetti passivi minori, relativamente costosi rispetto all'importo dell'IVA in gioco, e rafforzare le attività di controllo nei confronti dei soggetti passivi maggiori. Ciò è conforme all'articolo 395, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA che stabilisce che gli Stati membri possono essere autorizzati a introdurre misure speciali di deroga alla direttiva stessa allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta.

In tale contesto va osservato che la misura è e rimarrà facoltativa per i soggetti passivi.

Il Granducato di Lussemburgo non ha menzionato un termine per tale deroga. Tuttavia le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Inoltre le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel piano d'azione sull'IVA⁴, la proposta della Commissione, sotto forma di pacchetto di semplificazione globale, che include una direttiva che modifica le disposizioni della direttiva IVA relative al regime speciale per le piccole imprese, sarà presentata entro la fine del 2017.

Si propone pertanto di prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2019 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni della direttiva IVA relative al regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore. Spetta alle autorità lussemburghesi decidere in quale misura e se utilizzare o meno un sistema di indicizzazione per quanto riguarda la deroga che si applica fino a 30 000 EUR.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Al Belgio⁵ è stata concessa una soglia di 25 000 EUR, alla Polonia⁶ una soglia di 30 000 EUR, alla Lituania⁷ una soglia di

³ Decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 33).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016)148 final del 7.4.2016).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 51).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287

45 000 EUR, alla Lettonia⁸ e alla Slovenia⁹ una soglia di 50 000 EUR, all'Italia¹⁰ e alla Romania¹¹ una soglia di 65 000 EUR.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa¹², che invita gli Stati membri a tener conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire la semplificazione per un numero maggiore di piccole imprese e per l'amministrazione tributaria.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera

della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 36).

⁷ Decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 44).

⁸ Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46).

⁹ Decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 15).

¹⁰ Decisione di esecuzione 2016/1988/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2016, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 1).

¹¹ Decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 145).

¹² COM(2008) 394 definitivo/2 del 30.9.2008.

all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una domanda presentata dal Granducato di Lussemburgo e concerne solo questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a prorogare una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a 30 000 EUR. Ciò avrà un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi a carico di altri 970 soggetti passivi, che rappresentano l'1,2% dei soggetti passivi attualmente registrati ai fini IVA, e di conseguenza dell'amministrazione tributaria. Secondo le stime, l'impatto di bilancio in termini di gettito IVA per il Granducato di Lussemburgo non supererà lo 0,12% del gettito IVA riscosso.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto il Granducato di Lussemburgo effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio¹³.

¹³ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2013/677/UE, che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹⁴, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹⁵ possono esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale. Essi possono anche concedere una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.
- (2) Con decisione 2013/677/UE del Consiglio¹⁶ il Granducato di Lussemburgo è stato autorizzato, come misura di deroga, a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR fino al 31 dicembre 2016.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 settembre 2016, il Granducato di Lussemburgo ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di prorogare l'esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2017 e, nel contempo, di aumentare la soglia da 25 000 EUR a 30 000 EUR.
- (4) Con lettere del 4 ottobre 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera del 5 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Secondo le informazioni comunicate dal Granducato di Lussemburgo, altri 970 soggetti passivi potrebbero potenzialmente avvalersi della misura al fine di ridurre gli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva

¹⁴ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

¹⁵ GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1303.

¹⁶ Decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 33).

2006/112/CE. Diminuirebbe di conseguenza anche l'onere dell'amministrazione tributaria di riscuotere i tributi e di verificare le piccole imprese .

- (6) Dato che la deroga concessa al Granducato di Lussemburgo comporta una riduzione degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese, anche se queste sono ancora libere di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare il Granducato di Lussemburgo ad applicare la soglia più elevata fino al 31 dicembre 2019.
- (7) Di norma, le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale è idonea ed efficace. La deroga richiesta dovrebbe pertanto essere limitata nel tempo ed essere accompagnata da una clausola di cessazione dell'efficacia. Inoltre le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE riguardanti il regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione e una direttiva che modifica dette disposizioni della direttiva IVA potrebbe entrare in vigore prima del 31 dicembre 2019.
- (8) Secondo le informazioni fornite dal Granducato di Lussemburgo, l'aumento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito riscosso nella fase del consumo finale.
- (9) La deroga richiesta è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa, del 25 giugno 2008¹⁷.
- (10) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Granducato di Lussemburgo effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio¹⁸.
- (11) La decisione 2013/677/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione 2013/677/UE sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Granducato di Lussemburgo è autorizzato ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

¹⁷ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa, Bruxelles, COM(2008) 394 definitivo/2 del 30.9.2008.

¹⁸ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore."

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*